



Unione Europea

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
1° CIRCOLO "G. OBERDAN"

Viale Roma, 26 - 76123 ANDRIA

Tel. 0883.246219

email: bace04900p@istruzione.it - pec: bace04900p@pec.istruzione.it

Sito web: www.oberdanprimocircoloandria.edu.it

Cod. Ist.: BAE04900P - C. F.: 81003770724



Ministero dell'Istruzione

CIRCOLARE N. 105

I° C. D. "G. Oberdan" - Andria
Prot. 0000725 del 24/01/2022
VI-9 (Uscita)

Ai Docenti di
scuola primaria e infanzia
Al DSGA
Al personale ATA
Al registro elettronico
Al sito web

OGGETTO: Richiamo agli obblighi di vigilanza a carico del Personale Scolastico.

Nell'invitare tutti i docenti ad un rigoroso rispetto degli obblighi di vigilanza nei confronti degli alunni, ricordo che la loro opera non può intendersi esaurita con l'istruzione degli alunni, ma si estende alla sorveglianza nei periodi di tempo in cui essi sono affidati alla scuola, dal momento in cui accedono a scuola in orario scolastico, fino al momento in cui, terminate le lezioni, lasciano l'edificio scolastico.

In quest'ultimo periodo pandemico in cui l'organizzazione scolastica routinaria e strutturata viene compromessa (molte classi in DDI, altre in sorveglianza con testing, alcuni alunni in DDI pur essendo le proprie classi in presenza, docenti in isolamento) è **necessario** che i docenti in servizio **contribuiscano ad esercitare un controllo capillare** non solo delle classi momentaneamente in affidamento, ma in generale sugli alunni di tutte le classi.

Si richiede infatti ai docenti di vigilare attentamente e di informarsi, attraverso le comunicazioni ufficiali pubblicate sul registro elettronico, inviate tramite mail e comunque attraverso i collaboratori di presidenza, della situazione delle classi loro affidate, anche per qualche ora di supplenza, controllando in particolare le assenze/presenze sia degli alunni con didattica in presenza che di quelli a distanza, le persone delegate a prelevare gli alunni all'uscita.

Tale atteggiamento deve contribuire a rafforzare l'idea di una scuola come "Comunità Educante".

Mi sembra opportuno sottolineare che la continua vigilanza è finalizzata ad impedire che gli alunni compiano atti dannosi nei confronti di terzi, loro coetanei o meno, nonché alle cose dell'Amministrazione o di terzi, e infine che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, o da loro coetanei, o da altre persone.

Gli infortuni costituiscono eventi ad alto grado di probabilità nella scuola per l'esuberanza giovanile degli allievi, ma anche per la loro spensieratezza spesso imprudente.

La giurisprudenza ha precisato che all'atto dell'iscrizione ed ammissione dell'alunno a scuola, si instaura un *vincolo negoziale*, ossia **un contratto** tra l'allievo (e i suoi genitori) e l'istituto scolastico che comporta uno specifico obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull'incolumità dell'alunno, nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, per i danni che può arrecare ad altri e a sè stesso (Cass. SS.UU. Civ. n. 9346/2002).

"L'arco temporale di estensione di tale obbligo (di vigilanza) perdura, senza soluzione di continuità dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola, fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori ... rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale (Cass. SS.UU. 05/09/1986 n. 5424)".

L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e quindi in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentano il contemporaneo adempimento, il docente è tenuto a scegliere di adempiere il dovere di sorveglianza. In seguito alla violazione dell'obbligo di vigilanza sugli alunni, gli insegnanti possono incorrere in:

responsabilità penali, amministrativo-patrimoniali, disciplinari e civili. Ai fini della esclusione di tali responsabilità conseguenti ad un infortunio di un alunno/alunna e ad ogni altro fatto dannoso che comporti un danno non soltanto verso terzi, ma anche verso se stessi, non è sufficiente la “**mera presenza**” dell’insegnante, ma secondo la giurisprudenza costante, è invece necessario un comportamento “attivo” che consiste nell’adottare in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo.

Obblighi di vigilanza

Per non incorrere nelle suddette responsabilità per colpa in vigilando è, quindi, necessario il pieno rispetto degli obblighi di sorveglianza per tutto il periodo in cui le classi sono affidate alle SS.LL..

Si ribadisce, pertanto, alle SS.LL. l’invito ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni:

All’ingresso

- I docenti devono vigilare sull’ingresso, sull’uscita degli alunni, sul rispetto degli orari e sul rispetto delle regole di distanziamento.
- I docenti, in caso di servizio alla prima ora di lezione, dovranno trovarsi scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere gli alunni nei punti stabiliti e assegnati a ciascuna classe.
- I docenti che fossero impediti da validi motivi a raggiungere puntualmente la sede scolastica, sono tenuti ad avvertire entro le ore 7.45 la Segreteria e i Collaboratori del DS.
In tal modo sarà possibile affidare la vigilanza ai docenti a disposizione, che devono presentarsi a scuola, alle ore 7.55 come gli altri colleghi in servizio alla prima ora di lezione oppure ai collaboratori scolastici, in mancanza di un numero sufficiente di docenti a disposizione.
- I collaboratori scolastici sono tenuti ad assicurare il servizio di vigilanza degli studenti per tutta la durata delle operazioni di ingresso/uscita nel rispetto dei percorsi di entrata opportunamente predisposti al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento.
- Dopo l’inizio delle lezioni gli accessi alla scuola rimangono chiusi e direttamente vigilati dal personale.
- I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o delle attività pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, **devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.**

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai Collaboratori del DS e alla Segreteria Amministrativa.

All’uscita

- I docenti dell’ultima ora di lezione si fermeranno nell’aula al termine delle lezioni, segnalato dal suono della campanella, evitando le uscite anticipate delle classi.
Si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l’aula, che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine e nel rispetto dei percorsi di uscita evitando assembramenti nei corridoi. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri.

All’uscita i docenti accompagnano gli alunni al portone/cancello d’ingresso e li consegnano ai genitori o a persona da loro delegata (in forma scritta) aspettandoli nei punti predisposti.

Durante l’attività didattica

- La vigilanza in classe è compito esclusivo dell’insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l’alunno, l’insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti frequenti e/o simili.
- Durante l’esercizio delle attività didattiche, il docente in orario è responsabile della vigilanza sugli alunni della sua classe.

- I docenti potranno allontanarsi dalla classe solo per cause di forza maggiore e disporre in tali occasioni, l'affidamento degli alunni alla sorveglianza del personale ausiliario (in caso di ingiustificato allontanamento dalla classe, il docente è sempre e comunque responsabile degli eventuali infortuni occorsi in sua assenza agli alunni nella classe rimasta incustodita).
- Durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali, non è consentito far uscire dalla classe gli alunni. In casi eccezionali è consentito autorizzare un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario.
- La vigilanza sull'alunno che chiede di allontanarsi dall'aula per seri e comprovati motivi è affidata al collaboratore scolastico del settore di pertinenza.
- *Nell'applicazione delle misure di prevenzione, protezione e contenimento della diffusione del virus Sars Cov 2, il personale docente è tenuto a vigilare sull'obbligo di indossare durante le attività didattiche e per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici la mascherina (chirurgica o FFP2).*

INTERVALLO

- Il docente (o i docenti) presente in classe all'inizio dell'intervallo è responsabile della sorveglianza durante l'intervallo. Non è pertanto consentito ai docenti in sorveglianza di recarsi altrove a qualunque titolo. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto, i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare i pericoli sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale.

Spostamenti all'interno dell'Istituto

- I docenti sono tenuti ad accompagnare e sorvegliare le rispettive classi in occasione di tutti gli spostamenti all'interno dell'Istituto (per accedere ai laboratori, alla sala Dante, alla palestra o al cortile interno, ecc..).

Laboratori - palestra

- I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e di distanziamento fisico.

Cambio d'ora – Spostamenti da un'aula all'altra

- **I docenti sono tenuti ad impiegare i tempi strettamente necessari per gli spostamenti da una classe all'altra durante i cambi dell'ora evitando soste nei corridoi o altri luoghi.**
- Il docente che al termine della lezione, prosegue il suo orario presso un'altra classe si trasferisce tempestivamente verso quest'ultima affidando la sorveglianza temporanea al collaboratore scolastico in servizio nel settore di pertinenza.

Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, il docente che ha l'ora precedente non coperta da servizio, è tenuto a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire il rapido cambio del docente nella classe.

Analogamente il docente che, terminata l'ora di lezione, non è in servizio nell'ora successiva, rimane in classe assicurando la sorveglianza fino all'ultimo del docente successivo previsto in orario. In caso di eccessivo ritardo da parte di quest'ultimo, affidata la sorveglianza della classe al collaboratore scolastico di pertinenza, segnala la circostanza ai Collaboratori del DS per l'eventuale sostituzione.

I Collaboratori del DS segnaleranno al DS i casi di recidiva in tal senso, affinché si possano assumere i relativi provvedimenti.

Per tutto quanto non previsto in questa circolare, si rinvia ai documenti pubblicati e disponibili sul nostro sito e, in particolare, al *Protocolli contenenti le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Sars Cov 2*, al *Regolamento di Istituto (delibera CdI n.55 del 21 novembre 2019)artt. 24,36,37, e Titolo 3 sez. 1 Disposizioni sulla vigilanza alunni*.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Palma Pellegrini

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993